

CIRCOLARE N.25 – DEL 04.04.2019

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 2019 E 2018

Il D.M. 28 Dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019), ha modificato il **comma 2 dell'articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014**, recante le modalità operative per l'assolvimento dell'imposta di "bollo virtuale" relativa alle **fatture elettroniche assoggettate a tale tributo, innovando interamente tale aspetto.**

Ai fini di una migliore comprensione degli adempimenti, si riporta di seguito il confronto della disciplina previgente e della disciplina attuale:

ART. 6, co. 2, D.M. 17/06/2014: DISCIPLINA PREVIGENTE, DA APPLICARE FINO AL 31/12/2018

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

ART. 6, co. 2, D.M. 17/06/2014, COSÌ COME SOSTITUITO DAL D.M. 28/12/2018:

DISCIPLINA ATTUALE, DA APPLICARE A DECORRERE DAL 01/01/2019:

Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.

1) NOVITA' 2019

Con l'introduzione della **nuova modalità operativa di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 01/01/2019**, sono stati pertanto previsti i seguenti cambiamenti:

1. **Calcolo imposta di bollo da versare:** effettuato dall'Agenzia delle Entrate in automatico e comunicato al contribuente nell'area riservata presente all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi»;
2. **Periodicità di versamento:** trimestrale, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento;
3. **Modalità di versamento:** con addebito su conto corrente bancario o postale, mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando il Modello F24 da trasmettere con modalità esclusivamente telematica.

2) CALCOLO E MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 2019

Dunque, il calcolo dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche 2019 - dovuto dal contribuente sulla base delle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio in ciascun trimestre solare - è effettuato direttamente dall'Agenzia delle Entrate e l'ammontare complessivo dell'imposta da assolvere viene segnalato al contribuente già alla fine di ogni trimestre solare, all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi».

Il pagamento dell'imposta di bollo virtuale può essere effettuato:

- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- oppure
- tramite il modello F24, da trasmettere obbligatoriamente in modalità telematica, indicando:
 - nel campo "Codice tributo", il **codice "2501"**, denominato "*imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014*" (istituito con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 2 dicembre 2014), che deve essere esposto nella sezione "*Erario*" del modello, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*Importi a debito versati*";
 - nel campo "*Anno di riferimento*", il "**2019**", quale anno d'imposta per cui si effettua il versamento, come precisato dalla citata Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106/2014).

3) TERMINI DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 2019

In merito alle fatture elettroniche emesse nell'anno 2019, si riepilogano le nuove scadenze per il versamento virtuale dell'imposta di bollo:

1. Primo trimestre 2019: **23/04/2019** (in quanto il 20/04/2019 cade di sabato);
2. Secondo trimestre 2019: **22/07/2019** (in quanto il 20/07/2019 cade di sabato);

3. Terzo trimestre 2019: **21/10/2019** (in quanto il 20/10/2019 cade di domenica);

4. Quarto trimestre 2019: **20/01/2020**.

4) INDICAZIONI DA INSERIRE NEL FORMATO XML DELLE FATTURE ELETTRONICHE

In base all'art. 6, comma 2, del D.M. 17/06/2014, le fatture elettroniche, se soggette ad imposta di bollo, dovrebbero riportare la specifica dicitura **"assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 6, co. 2, del D.M. 17/06/2014"**.

Tuttavia, tale specificazione perde di rilievo alla luce del fatto che, nel tracciato del file XML da utilizzare per la predisposizione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate ha previsto un apposito blocco **"Dati bollo"**, presente nella sezione **"Dati generali"**, che, nel caso di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, deve essere valorizzato come segue:

- occorre indicare "Sì" nel sottocampo **"Bollo virtuale"**,
- occorre indicare "euro 2,00", nel sottocampo **"Importo bollo"**,

così come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la **FAQ n. 48**, pubblicata sul proprio sito Internet il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 17 gennaio 2019.

5) ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE CARTACEE 2019

Per quanto riguarda le fatture cartacee emesse nel 2019 dai soggetti esonerati (regime di vantaggio e forfetario) e da coloro che, ad esempio, effettuano prestazioni sanitarie da con invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, si evidenzia che per tali soggetti è possibile continuare ad apporre la marca da bollo cartacea, ovvero utilizzare anche in questo caso il bollo virtuale.

Segnaliamo, tuttavia, che per l'applicazione del bollo virtuale sulle fatture cartacee, vigono regole diverse e molto più complesse, che prevedono la presentazione di una preventiva richiesta all'Agenzia delle Entrate, contenente l'indicazione del numero stimato di documenti, da assoggettare ad imposta di bollo, che si ritiene verranno emessi in un anno.

L'imposta di bollo deve essere poi liquidata in base a quanto dichiarato, ripartita in rate bimestrali. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo occorre presentare una dichiarazione consuntiva che deve contenere il numero esatto dei documenti emessi, cui seguirà il calcolo consuntivo dell'imposta di bollo da assolvere, con la determinazione degli eventuali importi a conguaglio.

6) TERMINI E MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 2018

Per quanto riguarda invece le fatture elettroniche emesse nel 2018, continuano a valere i termini di pagamento previsti dal previgente comma 2 dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014, in base al quale *"il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio"*.

Poiché l'Amministrazione Finanziaria, nella Risoluzione n. 43/E del 8/04/2015, ha precisato che per "anno" deve intendersi l'anno solare e che l'imposta relativa alle fatture deve essere calcolata in relazione a tale periodo, il versamento dell'imposta di bollo, relativamente alle fatture elettroniche emesse nell'anno 2018,

deve essere effettuato entro il 30 aprile 2019, a prescindere quindi dal fatto che il contribuente abbia un periodo d'imposta coincidente o meno con l'anno solare.

L'imposta deve essere corrisposta mediante il modello di pagamento F24, da presentare con modalità esclusivamente telematica, indicando:

- nel campo "Codice tributo", il **codice "2501"**, che deve essere esposto nella sezione "Erario" del modello;
- nel campo "Anno di riferimento", il **2018**, quale anno d'imposta per cui si effettua il versamento, indipendentemente dal fatto che il versamento dell'imposta di bollo viene effettuato nel 2019, come precisato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106/2014.

7) MISURA DELL'IMPOSTA DI BOLLO E OPERAZIONI ASSOGGETTATE

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 della tariffa allegata al D.P.R. n. 643/1972, l'imposta di bollo è prevista nella **misura fissa di euro 2,00 per ogni documento** e va applicata su tutte le **fatture e ricevute non assoggettate ad IVA, di importo superiore ad euro 77,47**, rientranti nelle seguenti casistiche:

1. operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (articoli [2](#), [3](#), [4](#) e [5 del D.P.R. 633/1972](#)), ovvero territoriale (articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972);
2. operazioni escluse da IVA (articolo [15 del D.P.R. 633/1972](#));
3. operazioni esenti da IVA (articolo [10 del D.P.R. 633/1972](#));
4. operazioni non imponibili IVA perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni (articolo [8 bis D.P.R. 633/1972](#)), servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali (articolo [9 del D.P.R. 633/1972](#), con l'eccezione di cui sotto), cessioni a esportatori abituali (esportazioni indirette, articolo [8, lettera c del D.P.R. 633/1972](#));
5. operazioni non soggette ad IVA, in quanto effettuate dai contribuenti in regime dei minimi o forfettari.

In considerazione delle regole sopra esposte, sono pertanto escluse dall'obbligo di assoggettamento all'imposta di bollo, le fatture o le ricevute fiscali che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono assoggettate al pagamento dell'IVA;
- l'importo complessivo non soggetto ad IVA è inferiore a euro 77,47;
- sono relative a esportazioni di merci;
- sono relative a operazioni intracomunitarie;
- si tratta di fatture con IVA assolta all'origine (come nel caso della cessione di prodotti editoriali);
- riguardano le operazioni in regime di reverse charge.

SANZIONI

Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria dal 100% al 500% dell'imposta non versata** e si applica per ogni singola fattura irregolare, ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 642/1972.

Qualora il contribuente intenda avvalersi del **ravvedimento operoso** ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, nel modello F24 dovrà indicare:

- nel campo "*Codice tributo*", i seguenti codici tributo, istituiti con la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32 del 23 marzo 2015, che devono essere esposti nella sezione "*Erario*" del modello:
 - o "**2502**", denominato "*Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI*";
 - o "**2503**", denominato "*Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI*".
- nel campo "*Anno di riferimento*", l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento (es. nel caso di regolarizzazione nell'anno 2019 dell'imposta di bollo sui documenti relativi al 2018, l'anno da indicare sarà il **2018**).

Si sottolinea inoltre che, nel caso di ricevimento di una fattura elettronica passiva sprovvista erroneamente dell'imposta di bollo, l'art. [22, D.P.R. 642/1972](#) (che non ha subito alcuna modifica con l'avvento della fatturazione elettronica), continua a disporre la solidarietà del destinatario della fattura ai fini dell'assolvimento del tributo, con possibilità di regolarizzazione da parte dello stesso entro 15 giorni dal ricevimento del documento, al fine di sfuggire alle sanzioni sopra indicate.

Tuttavia la procedura, che prevede la presentazione del documento da regolarizzare direttamente all'Agenzia delle Entrate, non pare aggiornata con la disciplina della fattura elettronica, auspicandosi pertanto chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

IL DIRETTORE
Rag. Giuseppe Battistello

